

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEL COLLEGIO DI DIREZIONE DELL'AZIENDA USL DI MODENA

Indice

Art. 1 - Oggetto.....	1
Art. 2 - Competenze del Collegio di Direzione.....	1
Art. 3 - Composizione.....	2
Art. 4 - Modalità di funzionamento.....	3
Art. 5 - Obbligo di riservatezza.....	4
Art. 6 - Norma finale	4

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le procedure relative alle modalità di svolgimento del Collegio di Direzione dell'Azienda USL di Modena, in conformità alle seguenti norme:

- art. 17 del Decreto Legislativo n° 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- art. 15, c. 1 del Decreto Legislativo n° 229/1999
- art. 3 della legge Regione Emilia Romagna n° 29/2004 e successive modifiche ed integrazioni
- Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n° 86 del 30/01/2006.

Il Collegio di Direzione è organo dell'Azienda, coadiuvante e di supporto al Direttore Generale per l'esercizio e la funzione di governo dell'Azienda, con funzioni consultive e propositive.

Art. 2 - Competenze del Collegio di Direzione

Il Collegio di Direzione ha i compiti indicati nell'art. 17 del D.lgs. 502/92 ed in particolare coadiuva la Direzione strategica per:

- il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico- sanitarie e ad alta integrazione sanitaria;
- l'elaborazione del programma di attività dell'azienda;
- l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, e delle attività di ricerca e innovazione,
- la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori;
- lo sviluppo delle soluzioni organizzative per l'attuazione della attività libero professionale intramuraria.

In particolare, il Collegio di Direzione elabora proposte e pareri relativamente a:

- le linee strategiche per il governo locale del sistema dei servizi sanitari, elaborate dalla Direzione Generale sulla base degli indirizzi della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, nel rispetto della Programmazione Regionale;
- i documenti aziendali di programmazione, organizzazione e rendicontazione periodica e i regolamenti attuativi dell'Atto Aziendale;
- la verifica dell'andamento delle attività sanitarie e delle risorse ad esse correlate;
- l'organizzazione e sviluppo dei servizi sanitari, governo delle attività cliniche e valutazione dei risultati conseguiti rispetto alla qualità complessiva dei servizi resi alla popolazione;
- il programma aziendale per la Ricerca e l'Innovazione, che individua le azioni che devono essere intraprese per la promozione della ricerca e della innovazione nell'ambito delle conoscenze e dei saperi tecnico-professionali, tecnologici, dei modelli clinico-assistenziali ed organizzativi per lo svolgimento delle funzioni di istituto, anche in collaborazione con le altre aziende sanitarie e con l'Università;
- il programma aziendale di Formazione ed Aggiornamento che elabora e propone al Direttore Generale, in collaborazione con i singoli dipartimenti, nonché le attività didattiche svolte a titolo istituzionale dal personale dell'Azienda;
- le politiche di valorizzazione e sistemi di valutazione delle risorse umane e professionali, tenuto conto delle indicazioni dell'Organismo Aziendale di Supporto;
- le caratteristiche professionali per l'individuazione dei nuovi direttori di struttura complessa in ambito sanitario e per il conferimento degli incarichi di alta specializzazione;
- il programma aziendale di Gestione del Rischio, per le cui attività il Collegio di Direzione costituisce il principale supporto per il Direttore Sanitario in ordine al governo ed alla gestione delle attività;
- la libera professione, anche al fine di individuare strumenti e modalità per l'organizzazione, il monitoraggio e lo sviluppo di tale attività.

Art. 3 - Composizione

Il Collegio di Direzione prevede come membri di diritto, in coerenza alla organizzazione funzionale dell'Azienda:

- il Direttore Sanitario nel ruolo di Presidente;
- il Direttore Amministrativo;
- il Direttore delle Professioni Sanitarie;
- il Direttore delle Attività socio-sanitarie;
- il Coordinatore esecutivo dello staff;
- i Direttori di Distretto;
- i Direttori dei Dipartimenti Ospedalieri, Territoriali e Farmaceutico;
- i responsabili delle Professioni Sanitarie dei Dipartimenti Ospedalieri e Territoriali;
- Il Direttore Medico di Presidio;

- il Presidente del Comitato Interaziendale Comitati Consultivi Misti (CCI);
- un rappresentante dei Medici di Medicina Generale;
- un rappresentante dei Pediatri di Libera Scelta;
- un rappresentante degli Specialisti Ambulatoriali.

Alle sedute del Collegio partecipa di diritto il Direttore Generale, senza diritto di voto.

Al Collegio può partecipare inoltre, senza diritto di voto, chiunque il Presidente ritenga di invitare in quanto persona interessata agli argomenti di volta in volta trattati.

La segreteria è affidata al Direttore del Servizio Affari Generali o suo delegato.

Art. 4 - Modalità di funzionamento

Il Collegio di Direzione viene riunito dal Direttore Sanitario, di norma, con cadenza mensile previa convocazione scritta contenente l'ordine del giorno.

L'ordine del giorno è predisposto dal Direttore Sanitario, tenuto conto delle proposte del Direttore Generale su argomenti di priorità aziendale e delle proposte avanzate dai componenti del Collegio.

In caso di impossibilità a partecipare, ogni componente è tenuto a dare preventiva comunicazione alla segreteria del Collegio stesso, specificandone le motivazioni. Non è ammessa la sostituzione in caso di assenza.

Non esiste quorum per la validità delle riunioni del Collegio.

Nelle decisioni prese dal Collegio si utilizza il criterio della maggioranza semplice (metà più uno dei presenti alla votazione). A parità di voti, prevale il voto del Direttore Sanitario.

In caso di richiesta motivata da parte del Direttore Generale o della metà più uno dei componenti, il Presidente convoca la riunione del Collegio anche al di fuori della programmazione stabilita.

Il segretario del Collegio di Direzione cura la riproduzione, mediante apparecchi di registrazione vocale, di ogni seduta e la conservazione agli atti della stessa, tramite supporti digitali. Cura altresì la redazione di un verbale di sintesi degli argomenti trattati in ciascuna seduta e ne conserva agli atti l'originale, distribuendone copia a ciascun componente che ne faccia richiesta.

La qualità di componente del Collegio e le relative funzioni rientrano nei compiti istituzionali di ciascun soggetto. Pertanto per la partecipazione alle sedute e, in generale, per le attività svolte dal Collegio, non è previsto alcun compenso.

Art. 5 - Obbligo di riservatezza

L'attività del Collegio di Direzione richiede ai componenti e a chiunque ne faccia parte, in forma stabile, od occasionale, un peculiare obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni ottenute, alle conoscenze ricavate e ai dati trattati.

Art. 6 - Norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente riguardante la materia e all'atto aziendale.

Il presente regolamento può essere oggetto di modificazioni, integrazioni e revisioni qualora se ne ravvisi la necessità.